

Le *Declamazioni maggiori* pseudo-quintiliane nella Roma imperiale

Beiträge zur Altertumskunde

Herausgegeben von Susanne Daub, Michael Erler,
Dorothee Gall, Ludwig Koenen und Clemens Zintzen

Band 394

***Le Declamazioni maggiori pseudo- quintiliane* nella Roma imperiale**

Edited by Andrea Lovato, Antonio Stramaglia and
Giusto Traina

DE GRUYTER

ISBN 978-3-11-073710-3

e-ISBN (PDF) 978-3-11-073223-8

e-ISBN (EPUB) 978-3-11-073233-7

ISSN 1616-0452

Library of Congress Cataloging in Publication Control Number: 2021939887

Bibliographic information published by the Nationalbibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie;

Detailed bibliographic data are available in the Internet at <http://dnb.dnb.de>.

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Printing and binding: CPI books GmbH, Leck

www.degruyter.com

Sommario

Bé Breij

***Inter ignes et flagella: uses of torture in the Major Declamations* — 1**

Graziana Brescia

L'oracolo e il parricidio. Mito 'in filigrana' nella *Declamazione maggiore* 4 — 33

Pierangelo Buongiorno

Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici — 53

Aldo Corcella

Le *Declamazioni maggiori* e la prassi declamatoria greca — 77

Marco Enrico

Contre un ennemi disparu ? Tyrans et tyrannicides dans les *Déclamations* du pseudo-Quintilien — 107

Nicola Hömke

The declaimer's dealing with the gruesome, dreadful and disgusting in *Declamationes maiores* 10 and 12 — 123

Gernot Krapinger, Thomas Zinsmaier

Philosophische Theoreme in den *Declamationes maiores* — 141

Francesca Lamberti

Stereotipi familiari nelle *Declamazioni maggiori* — 163

Mario Lentano

Veder raccolto in breve spazio il mondo. Le *Declamazioni maggiori* dello Pseudo-Quintiliano come collezione — 185

Giovanna Longo

Le *Maiores* e la precettistica antica sugli errori nella declamazione — 205

Riccardo Macchioro

La ricezione medievale delle *Declamationes maiores* tra florilegia e riscritture — 235

Carla Masi Doria

Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintiliane — 267

Lucia Pasetti

I termini para giuridici nelle *Declamationes maiores* — 287

Oronzo Pecere

Le sottoscrizioni di Domizio Draconzio rivisitate — 307

Maurizio Ravallese

La città che divora. Aspetti paideutici e giuridici nella XII *Declamazione maggiore* dello Pseudo-Quintiliano — 319

Giunio Rizzelli

Il fr. 3 Stramaglia delle *Declamazioni maggiori* e la circolazione di temi fra retori e giuristi — 343

Biagio Santorelli

Datazione e paternità delle *Declamazioni maggiori* pseudo-quintiliane — 361

Giusto Traina

Le *Declamazioni maggiori*: istruzioni agli storici — 431

Anne Vial-Logeay

***Frigidam praeteritorum memoriam...* Quelques remarques sur la mémoire dans les *Déclamations majeures* — 449**

Lucia Visonà

Personaggi storici nella declamazione latina: qualche riflessione su Alessandro Magno — 461

Sigle — 473

Indice dei luoghi antichi e medievali — 475

Pierangelo Buongiorno

Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici

Abstract: The chapter focuses at first on the rhetorical and legal training of the senatorial elite at the outset of the imperial age (with hints at the *Suasoriae* of Seneca the Elder). Then it examines a selection of orations delivered in the Senate, in particular some speeches of Claudius (*ILS* 212 and *Tac. Ann.* 11, 23–24; *BGU* 611) and the *sententia* of Cassius Longinus in AD 61 (*Tac. Ann.* 14, 43–44). The aim is to point out patterns and models of declamatory techniques in these speeches and their argumentative framework. The paper ends with an examination of some features of *Major Declamation* 4, regarded as a model of ‘assembly speech’.

1

In uno scritto del 2006 dedicato a *Le conoscenze costituzionali dell’aristocrazia romana*, Mario Pani insisteva sull’importanza di indagare il modo in cui, sin dall’esperienza tardo-repubblicana, fossero stati veicolati i saperi relativi ai meccanismi di funzionamento e produzione del *ius* da parte delle istituzioni romane¹. In particolar modo, Pani insisteva su un episodio ben noto richiamato da Gellio, ossia la composizione, affidata all’antiquario Varrone, di un manualetto isagogico, dal quale Pompeo avrebbe tratto utili informazioni sulle nozioni di diritto pubblico necessarie allo svolgimento della sua attività come console, soprattutto con riguardo alla dialettica con l’assemblea senatoria² (*Gell.* 14, 7, 1–2):

Gnaeo Pompeio consulatus primus cum M. Crasso designatus est. Eum magistratum Pompeius cum initurus foret, quoniam per militiae tempora senatus habendi consulendique, rerum expertus urbanarum fuit, M. Varronem familiarem suum rogavit uti commentarium faceret
Εἰσαγωγικόν – sic enim Varro ipse appellat – ex quo disceret quid facere dicereque deberet, cum senatum consuleret.

¹ Pani 2006.

² Per un inquadramento dell’*Isagogico* di Varrone, anche con riguardo al meccanismo di funzionamento del senato in epoca tardo-repubblicana, vd. ora Todisco 2019.

Pierangelo Buongiorno, Universität Münster / Università del Salento,
pierangelo.buongiorno@unisalento.it

Muovendo da questi profili, lo studioso barese sottolineava la necessità di riflettere sul quadro delle conoscenze e della formazione del ceto senatorio fra tarda repubblica e primo principato, rimarcando una certa *inscitia rei publicae* che emerge dalle fonti e di cui erano consapevoli già gli antichi. Secondo Cicerone (*Att.* 1, 1, 1), Gaio Aquilio Gallo, che fu giurista per formazione e pretore (con Cicerone stesso) nel 66 a. C., avrebbe rinunciato a rivestire il consolato perché intenzionato a vivere secondo certezza del diritto: *illud suum regnum iudiciale opposuit*. D'altro canto, per bocca di L. Licinio Crasso (*cos.* 95 a. C.), nel *De oratore* (3, 136) Cicerone arrivava ad affermare che, almeno in piena crisi repubblicana, molti esponenti del ceto senatorio giungessero a rivestire le magistrature e a gestire la cosa pubblica *nudi [...] atque inermes*, privi cioè di quell'insieme di competenze tecnico-giuridiche che permettessero loro di affrontare in modo adeguato gli *officia* magistratuali.

Nel mondo romano fu insomma lenta l'emersione e la presa di consapevolezza di una dottrina che oggi definiremmo a grandi linee 'giuspubblicistica'³, ma che era in fin dei conti riconducibile a un insieme di saperi articolato e complesso, in cui *ius* e *mores* consolidati si intrecciavano. Questo insieme di conoscenze spaziava dal diritto augurale al diritto sacro, dall'organizzazione della *res publica* a quella del territorio. Un patrimonio di competenze la cui tradizione era demandata, almeno ai tempi di Varrone, agli antiquari, dei quali rimase appannaggio anche all'epoca del principato: oltre al fluttuante e per certi versi oscuro Elio Gallo, non si possono non ricordare gli antiquari variamente richiamati nella tradizione di Sesto Pompeo Festo, su tutti l'augusteo Verrio Flacco⁴. Ma un certo interesse dei giuristi per queste materie emerse già sul finire dell'età repubblicana; poi, soprattutto, con l'avvento dell'età augustea. Tra le figure di maggior rilievo spicca senz'altro quella di Gaio Ateio Capitone, non a caso definito da alcuni studiosi (e a ragione) il «teorico del principato»⁵. Pur tralasciando nella presente

3 Cioè riconducibile all'insieme delle norme e delle consuetudini che regolamentavano il diritto pubblico. Pani parla di «conoscenze costituzionali», ma si tratta di una terminologia che cela numerose difficoltà. L'applicazione del concetto di 'costituzione' – come di quello di 'Stato', del resto – al mondo romano è particolarmente complessa, e in qualche modo schiaccia l'elemento politico antico sui modelli elaboratisi, a seguito di lungo processo, a partire dall'età moderna. Pani ha proseguito in questa direzione, cercando altresì di mostrare l'esistenza di matrici romane per il costituzionalismo moderno, condensando i propri studi monografici in Pani 2010; tali risultati sono stati (per amplissima parte a ragione) messi in discussione, fra gli altri, da Moatti 2018, part. pp. 54–57.

4 Su cui vd. in modo particolare Bona 1964.

5 Basti pensare al coinvolgimento di Gaio Ateio Capitone nelle procedure di trascrizione di testi di senatoconsulti complessi (per es. *AE* 1978, 145, o *CIL* II² 900; coinvolgimento singolarmente

sede le implicazioni che quest'ultima affermazione comporta sul piano della prassi politica⁶, pare non revocabile in dubbio il contributo che già solo i frammenti di questo giurista, ordinati ormai mezzo secolo fa da Strzelecki, offrono alla nostra conoscenza del sistema pubblicistico romano⁷. La varietà degli autori non giuristi che si servirono dell'opera di Capitone (Svetonio, Gellio, Festo, il commentatore virgiliano Servio) ci offre un quadro, per quanto approssimativo, della circolazione che l'opera di questo giurista dovette avere. Si trattava di almeno nove libri, noti già al tempo di Gellio sotto il titolo unificante di *Coniectanea*, almeno uno dei quali *De officio senatorio*.

A Capitone, quale continuatore della sua opera, si suole affiancare il nome di Masurio Sabino, longevo giurista attivo sino all'età neroniana inoltrata, autore non solo di stringati *Libri iuris civilis*, ma anche di opere – su tutte i *Memorialium libri* – in cui anche attraverso ampie divagazioni (*deliramenta*, per usare l'espressione adoperata dal futuro imperatore Marco Aurelio in una lettera al suo maestro Frontone: p. 31, 17–18 van den Hout²) si esaminavano in grande prevalenza diversi aspetti del diritto sacro⁸.

2

Questa ampia premessa ci restituisce le grandi linee di uno dei fondamenti della formazione dei giovani del ceto senatorio, all'avvento del principato⁹. Non tutti gli esponenti dell'ordine senatorio erano formati, ovviamente, ad essere giuristi; una parte di essi doveva guardare anzi con interesse all'ambito strategico-militare, come suggerisce la proliferazione di una vera e propria trattatistica in mate-

ricondotto da Fanizza 2001, p. 68 a pratiche familiari!). La percezione che «Capitone sape[ss]e ben adattare i fondamenti teorici alla realtà politica» è già di Italo Lana (Lana 1952, p. 37), ed è stata poi ripresa variamente da molti (fra i quali Pani 2003, p. 95, a cui si deve la definizione citata). Su Gaio Ateio Capitone vd. Buongiorno 2016.

6 Resta infatti innegabile che Capitone abbia svolto un ruolo concreto nella costruzione del nascente potere imperiale, in dialettica con i poteri pubblici di matrice repubblicana (dialettica su cui vd. Grelle 1991–2005), come suggeriscono le fonti esaminate in Buongiorno 2016.

7 Strzelecki 1967. Per un inquadramento generale, pur con qualche limite metodologico, vd. anche Roncati 2005.

8 Sul tema vd. ora d'Ippolito 1996–2000, pp. 63–84.

9 Per uno sguardo retrospettivo sul finire dell'età repubblicana vd. in particolar modo Moatti 1997, ove fonti e bibliografia. Spunti anche nella gran parte dei contributi raccolti in Gasti – Romano (curr.) 2008.

ria, il cui più rilevante esempio resta lo *Strategikos* di Onasandro: un trattato composto fra la tarda epoca di Claudio e l'inizio dell'età neroniana, e dedicato a uno dei *virī fortes* sulla ribalta politica di Roma, Quinto Veranio¹⁰. Onasandro, nel proemio, rammentava come il dominio di Roma non fosse casuale, bensì frutto di azioni di guerra, indicando appunto come destinatari ideali del proprio manuale i senatori, e in particolar modo quanti, per lungimiranza dell'imperatore, fossero stati insigniti del consolato o di *strategikai exousiai* e quindi chiamati ad amministrare le province o a intraprendere campagne militari¹¹.

Come già osservato da Brian Campbell in un fortunato studio di molti anni fa, sarebbe fuorviante ritenere che i *virī militares* si contrapponevano in modo netto ai restanti senatori: non dobbiamo certo pensare a una drastica cesura¹². Un celebre esempio di versatilità è rappresentato dall'autorevole Lucio Vitellio, governatore in Siria, tre volte console, incaricato di una *cura imperii* da Claudio nel 43 d. C., nonché censore: un personaggio che non si può rinunciare *a priori* a identificare con l'enigmatico giurista commentato da Sabino e poi da Paolo¹³. O quantomeno, potremo rilevare che, per quanto non sia vero il contrario, senatori versati nell'*ars iuris* potevano essere chiamati ad assolvere i propri compiti militari. Cassio Longino, allievo di Sabino, e quindi in qualche modo continuatore dell'insegnamento di Capitone, fu a lungo legato di Claudio in Siria (dove in ogni caso non brillò per capacità tattiche). Lo stesso Tacito, che pure è un estimatore di Cassio, è costretto ad ammettere come questi, giurista di formazione, non fosse stato forse la persona più indicata per sostenere il tentativo di colpo di mano di Meherdate per impadronirsi del trono partico nell'anno 49 (Tac. *Ann.* 12, 12, 1)¹⁴:

Ea tempestate Cassius ceteros praeminebat peritia legum: nam militares artes per otium ignotae, industriosque aut ignavos pax in aequo tenet. Ac tamen quantum sine bello dabatur, revocare priscum morem, exercitare legiones, cura provisu perinde agere ac si hostis ingrueret: ita dignum maioribus suis et familia Cassia per illas quoque gentis celebrata.

¹⁰ Sullo *Strategikos* vd. Petrocelli 2008, part. pp. 5–19; su Quinto Veranio vd. ora Tortoriello 2004, pp. 585–588.

¹¹ Onas. *Strat.* pr., 1. La nozione di *strategikai exousiai*, intesa comunemente dai traduttori come 'autorità di generali', sarebbe meritevole di maggiore approfondimento: essa contiene infatti un esplicito riferimento all'*imperium*, le cui implicazioni tecnico-giuridiche non sono state fino a oggi adeguatamente prese in considerazione dagli studiosi.

¹² Campbell 1975.

¹³ Buongiorno 2020. Per un profilo prosopografico vd. Tortoriello 2004, pp. 598–600.

¹⁴ Su questa vicenda vd. la ricostruzione in Buongiorno 2017, pp. 177–180.

3

Lasciando per un momento da parte le sorti di Cassio Longino, pare potersi in ogni caso affermare che, con l'avvento del principato, un crescente numero di senatori fu addestrato – o quantomeno messo nelle condizioni di addestrarsi – all'*officium senatorium* e ai saperi, talvolta di ordine più pratico che altro, ad esso connessi.

Nel quadro di questo addestramento rientrava, evidentemente, la formazione retorica. Di certo essa non era trascurata già da Capitone, come suggerisce un cenno in Suet. *Gramm.* 22, 2. D'altra parte Capitone ebbe come maestro di retorica L. Ateio Pretestato, anche noto come L. Ateio Filologo, un liberto della *gens Ateia* facente parte del bottino di guerra sillano ad Atene, nel cui assedio il nonno del giurista aveva ben figurato (cfr. Plut. *Sull.* 84, 6)¹⁵.

Come ricorda Svetonio, Capitone riconosceva elogiativamente ad Ateio Filologo la duplice competenza di retore e di grammatico, con punte di eccellenza in entrambe (Suet. *Gramm.* 10, 1–2):

<L.> *Ateius Philologus, libertinus, Athenis est natus. Hunc Capito Ateius, notus iuris consultus, inter grammaticos rhetorem, inter rhetores grammaticum fuisse ait.*

Proprio l'esperienza di Capitone ci mostra che, con l'avanzare del principato, la formazione del ceto senatorio, al di là delle specializzazioni in ambito giuridico/forense o militare, si andò condensando attorno a due costanti: la formazione 'senatoria' in senso stretto e, nel quadro di essa – per certi versi in modo quasi interdipendente –, quella retorica.

Anche in questo senso trova comprensibile spiegazione quanto Seneca Padre scrive nella prefazione al primo libro delle *Controversiae* (1, pr., 12): *Hoc enim genus materiae, quo nos exercemur, adeo novum est, ut nomen quoque eius novum sit*; e soprattutto, poco oltre (*ibid.*): *Ideo facile est mihi ab incunabulis nosse rem post me natam*. Di questo celebre quanto discusso testo, e del suo contesto, si è occupato di recente Mario Lentano, che ha opportunamente sottolineato – in linea con vari altri studiosi – come le parole di Seneca siano solo in parte veritiere. La tradizione documenta infatti fin dalla prima metà del II secolo a. C. la presenza di retori greci a Roma (espulsi nel 161 a. C., a seguito di un senatoconsulto richiamato da Suet. *Gramm.* 25, 2). Fin dai primi decenni del I secolo a. C., inoltre, come suggerisce la *Rhetorica ad Herennium*, sono noti esercizi retorici paragonabili a

¹⁵ Buongiorno 2011, p. 202. Su L. Ateio Filologo vd. Schanz – Hosius 1927⁴, pp. 580–581; Lentanu 2004, pp. 338–339.

controversie e suasorie, ancorché non etichettati in tal modo¹⁶. Procedimenti analoghi, del resto, avevano origini antiche nel dibattito politico: un ampio ventaglio di frammenti ci mostra un frequente ricorso alla *suasio in contione* (celeberrima è, per Catone, quella che gli studiosi classificano come *suasio legis Voconiae*)¹⁷.

Ma fu solo sul finire del I secolo a. C. che emersero gli esercizi retorici della *controversia* e della *suasoria*. Strumenti e tecniche nuove, nati per adattare l'arte retorica alle esigenze di una società, e in particolare di una *élite*, in mutamento. L'agone politico si faceva più serrato, ma soprattutto un ceto nuovo di senatori, per lo più di provenienza italica e privo dei grandi patrimoni familiari propri delle grandi *gentes* senatorie dell'epoca repubblicana, giungeva a impadronirsi della scena a seguito di compromessi con il potere imperiale. Il dibattito senatorio sulla remunerazione dell'oratoria giudiziaria, protrattosi fino all'età di Nerone¹⁸, è una delle cartine di tornasole di questi mutamenti sociali e del contesto nel quale la declamazione venne ad affermarsi come palestra retorica delle nuove generazioni.

In questa temperie, una tappa significativa verso il consolidamento dell'*iter* di formazione retorico di una nuova *élite* fu senz'altro la redazione dei dodici libri di *Institutio oratoria* di Quintiliano, avvenuta sotto Domiziano. Quest'opera si prefiggeva in modo chiaro la *institutio* del *perfectus orator*, e dunque *vir vere civilis* e *vere sapiens*. Come ha sottolineato Vincenzo Scarano Ussani, il trattato quintiliano rispondeva senz'altro a esigenze contingenti legate alla politica di *correctio morum* dell'ultimo Domiziano, ma presentava più in generale un'«opera e [un] progetto formativo [...] del tutto coerenti con il proprio tempo e [che] li trovavano motivazioni e spiegazione». L'*Institutio oratoria* era insomma un contributo fattivo alla formazione dei ceti dirigenti imperiali, che dovevano rivelarsi in grado «di amministrare gli affari pubblici e privati, di guidare le città con i consigli, di fondarle con le leggi ed emendarle con i processi»¹⁹.

¹⁶ Lentano 2014a, pp. 17–22; ma vd. già Berti 2009, § 8 e nn. 22–25, ove bibliografia.

¹⁷ La *lex Voconia* (169 a. C.) limitava la possibilità di istituire eredi le donne per la prima classe di censo (per un'analisi giuridica vd. Balestri Fumagalli 2008 e ora McClintock 2017; per una recezione della disciplina della *lex Voconia* nelle declamazioni vd. invece Bettinazzi 2014, pp. 9–37). Per le implicazioni politiche della *suasio legis Voconiae* di Catone il censore e sul contesto storico è sempre attuale Astin 1978, pp. 156–160. In generale, sulla *contio* come strumento politico e luogo di svolgimento del contraddittorio vd. almeno Pina Polo 1989 e Hiebel 2009.

¹⁸ Fonti e impostazione del problema in Pani 1986–93².

¹⁹ Così Scarano Ussani 2008, pp. 10; 9 (per il contesto ideologico della *correctio morum* flavia cfr. anche Grelle 1980–2005). Ma alla formazione di un'*élite* attenta alla dimensione retorica potrebbe già in precedenza aver contribuito altro tipo di opere, che suggeriscono una contaminazione fra generi letterari: così ad esempio le *Historiae ab initio bellorum civilium* di Seneca Padre,

Spostando la nostra attenzione sul piano della pratica declamatoria, un'opinione consolidata attribuisce al genere della *controversia* un più scoperto nesso con l'attività forense, mentre la *suasoria* si sarebbe caratterizzata per il suo spiccato profilo di natura politica²⁰: esercitarsi su questo genere affinava dunque quelle abilità di cui, già in età repubblicana, avevano avuto bisogno gli esponenti del ceto senatorio per orientare le decisioni del senato e delle masse popolari, sia durante le assemblee, sia – soprattutto – *in contione*. Non sarebbe dunque casuale che le *suasoriae* individuassero come destinatari dell'esercizio retorico, oltre a figure al limite del mito (si pensi ad Agamennone), anche e soprattutto personaggi del passato (greco e) romano anche recente, da persuadere rispetto a deliberazioni da assumere: per esempio Silla e Cesare, da consigliare se assumere o deporre la dittatura, per non dimenticare le declamazioni *de morte Ciceronis*, su cui di recente è stata variamente richiamata l'attenzione²¹. Insomma, nelle *suasoriae* – in apparenza, soprattutto, in esse – il peso della storia si faceva più pressante, e in generale il contesto politico finiva per permeare l'attività declamatoria nelle scuole²².

di cui ora conosciamo (grazie all'accurata riedizione di *P.Herc.* 1067 compiuta da Piano 2017) una sezione pur sempre esigua, ma che già a un primo sguardo presenta una serie di resoconti di dibattiti senatori: nei pochi frammenti superstiti si coglie una sensibilità nel ricostruire gli eventi narrati con peculiare attenzione alla dialettica assembleare come momento performativo di (almeno alcune) linee d'indirizzo della politica romana nel primo principato. Spunti per un'interpretazione dell'opera anche in Scappaticcio 2018 e ora, più ampiamente, in Scappaticcio (ed.) 2020.

20 Lentano 2014a, pp. 17–32 e 129–131, ove bibliografia.

21 Mi limito qui a rinviare a Migliario 2007, part. pp. 121–160; e Migliario 2008.

22 Non è d'altra parte un caso che i declamatori prevalentemente richiamati nelle *Suasoriae* senecane (per esempio Quinto Aterio o Vario Gemino, quest'ultimo forse da identificarsi con il *Q. Varius Geminus* noto da *CIL IX 3305 = ILS 932*, come suggerito a suo tempo da Eck 1974) incarnino un idealtipo di esponente della «classe dirigente postaziaca» ed «entusiasta sostenitore del nuovo regime»: il che conforta l'esistenza di «interazioni» e «scambi reciproci fra l'attività declamatoria nelle scuole e il contesto storico-politico», con la conseguenza che «proprio la riflessione e la discussione sui temi e sugli argomenti oggetto della rielaborazione retorica dovevano giocare un ruolo variamente condizionante nella formazione della pubblica opinione» (così Migliario 2008, part. pp. 77–78 e pp. 81–84). Ne deriva, come di recente ha evidenziato Wolff 2013, che anche nel genere controversiale vi fosse un non trascurabile apporto della 'fiction historique', come suggeriscono fra gli altri Sen. *Contr.* 4, 2; 7, 2; 8, 2; 9, 1; 9, 2; 10, 5, e ancora Calp. Fl. 3; [Quint.] *Decl. mai.* 3 e *Decl. min.* 339 e 386: il che induce fra l'altro a concludere che «l'irruption de la fiction des déclamations dans le discours historique ou pseudo-historique [...] est un phénomène qui illustre en outre une intéressante perméabilité des genres littéraires» (Wolff 2013, p. 276).

D'altro canto è stato sottolineato che, con l'avvento del principato – cito ancora Lentano –, «le autentiche sedi decisionali si andavano spostando ormai verso la corte, e in particolare verso l'*entourage* dei consiglieri più vicini al principe». Di conseguenza gli *amici Caesaris*, e poi un *consilium principis* via via sempre più istituzionalizzato, assunsero un ruolo determinante nel promuovere le scelte degli imperatori, sicché «acquisire competenze persuasive significava in qualche modo studiare da consiglieri del principe»²³.

Il che è per una parte vero e senz'altro condivisibile, come del resto suggerisce un ampio panorama di testimonianze sulla corte dei Cesari che non è questa la sede per discutere. Purtuttavia, l'esercizio declamatorio è sotteso anche all'attività del senato. A tale riguardo non possono tralasciarsi due dati significativi: da un lato, una certa vitalità del dibattito senatorio almeno fino alla prima età antonina; dall'altro, il progressivo funzionamento del senato come corte in cui erano celebrati processi criminali²⁴. Di ciò restano consistenti tracce, soprattutto per l'età giulio-claudia, nei resoconti degli *Annales* di Tacito, e per l'ultima età flavia e la prima età traiana nell'epistolario pliniano. Come è noto, intere sezioni dell'opera di Tacito dipendono in modo significativo dagli *acta senatus*, con la riproposizione – per ampia parte genuina, quantomeno nei contenuti – di *sententiae* pronunciate dai *patres* o di *orationes in senatu habitae* dagli imperatori²⁵.

4

Ritornando dunque alla funzione dell'esercizio declamatorio come sostrato del dibattito senatorio, numerosi esempi si potrebbero trarre ai frammenti dei dibattiti senatori, soprattutto fino all'età di Claudio²⁶. In questa sede pare tuttavia opportuno richiamare l'attenzione su un testo celebre degli *Annales* di Tacito, ossia l'orazione pronunciata da Cassio Longino nel 61 d. C.: un discorso sulla cui affidabile dipendenza dagli *acta senatus*, relativamente non solo all'andamento

²³ Così Lentano 2014a, p. 23.

²⁴ Per una messa a punto sulle competenze criminali del senato romano vd. ora Schilling 2010, ove bibliografia. Sulla dialettica interna all'assemblea senatoria in età antonina vd. Musca 1985.

²⁵ Sul tema restano fondamentali le pagine di *Quellenforschung* di Devillers 2003; vd. anche Devillers 2019. Per una ricognizione dei frammenti degli oratori per l'età augustea e tiberiana vd. ampiamente Balbo 2007² e 2007.

²⁶ Vd. in proposito Buongiorno 2010a, pp. 19–24.

dell'argomentazione ma anche alla preservazione di taluni escerti, la storiografia più o meno recente si è mostrata nel complesso concorde²⁷.

Nel 61 d. C., il *praefectus Urbi* in carica L. Pedanio Secondo fu ucciso in casa da uno schiavo, né dall'indagine condotta fu possibile individuare il responsabile. Ne scaturì un dibattito senatorio per verificare se vi fossero i presupposti per l'applicazione del *senatus consultum Silanianum* del 10 d. C.: un *senatus consultum* che – recependo, a quanto pare, un *vetus mos* – aveva stabilito la pena di morte per tutti gli schiavi che fossero stati *sub eodem tecto* del padrone ucciso. Tale disposizione era stata ulteriormente inasprita pochi anni prima, con la previsione della condanna anche degli schiavi che avrebbero conseguito la libertà col testamento dell'ucciso: ragione per cui sarebbero dovuti andare a morte anche i circa 400 schiavi di Pedanio Secondo²⁸.

La plebe rumoreggiante, *quae tot noxios protegebat*, premeva sul senato affinché approvasse una delibera improntata a *humanitas*, in base alla quale fossero modificate le disposizioni vigenti, per quanto esse fossero antiche. In senato le posizioni erano discordanti, e sebbene non mancassero senatori favorevoli ad accogliere le richieste della plebe, la maggior parte di essi riteneva che non ci fosse nulla da cambiare (*nihil mutandum*), e che gli schiavi di Pedanio Secondo dovessero essere comunque mandati a morte (Tac. *Ann.* 14, 42, 2). Tra i sostenitori di questa severa linea di condotta vi era l'anziano senatore e giurista C. Cassio Longino, che intervenne in senato con un'orazione conservataci appunto in modo abbastanza affidabile da Tacito (*Ann.* 14, 43–44):

Saepe numero, patres conscripti, in hoc ordine interfui, cum contra instituta et leges maiorum nova senatus decreta postularentur; neque sum adversatus, non quia dubitarem super omnibus negotiis melius atque rectius olim provisum et quae converterentur <in> deterius mutari, sed ne nimio amore antiqui moris studium meum extollere viderer. Simul quicquid hoc in nobis auctoritatis est, crebris contradictionibus destruendum non existimabam, ut maneret integrum, si quando res publica consiliis eguisset. Quod hodie venit, consulari viro domi suae interfecto per insidias serviles, quas nemo prohibuit aut prodidit quamvis nondum concusso senatus consulto, quod supplicium toti familiae minitabatur. Decernite hercule impunitatem: at quem dignitas sua defendet, cum praefecto urbis non profu<er>it? Quem numerus servorum tuebitur, cum Pedanium Secundum quadringenti non protexerint? Cui familia opem feret, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit? An, ut quidam fingere non erubescunt,

²⁷ Gli interventi di riferimento sono di d'Ippolito 1969, part. pp. 51–54; Nörr 1983; Wolf 1988; dubbi paiono essere sollevati (ma senza argomenti irresistibili) soltanto da Manfredini 2004, pp. 16–17.

²⁸ Per la disciplina introdotta dal *senatus consultum Silanianum* vd. invece Dalla 1980 e, più di recente, Manfredini 2004 (part. pp. 16–20 per il rapporto fra il dettato del senatoconsulto del 10 d. C. e l'intervento di Cassio Longino in epoca neroniana).

iniurias suas ultus est interfector, quia de paterna pecunia transegerat aut avitum mancipium detrahebatur? Pronuntiemus ultro dominum iure caesum videri. Libet argumenta conquirere in eo, quod sapientioribus deliberatum est? Sed et si nunc primum statuendum haberemus, creditisne servum interficiendi domini animum sumpsisse, ut non vox minax excideret, nihil per temeritatem proloqueretur? Sane consilium occul<ta>vit, telum inter ignaros paravit: num excubias transire, cubiculi fores recludere, lumen inferre, caedem patrare <poterat> omnibus nesciis? Multa sceleri indicia praeveniunt: servi si prodant, possumus singuli inter plures, tuti inter anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti inter nocentes agere. Suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus i<s>dem nascerentur caritatemque dominorum statim acciperent. Postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem istam non nisi metu coercueris. At quidam insontes peribunt. Nam et ex fuso exercitu cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur.

Il testo, il cui *incipit* riecheggia peraltro il celebre discorso attribuito da Sallustio a Catone Uticense sull'esecuzione dei catilinari²⁹, è stato ritenuto comunemente un modello di applicazione pratica della tecnica retorica, tanto da suggerire a Dieter Nörr il suggestivo titolo, per il suo saggio in materia, *Der Jurist als Rhetor*³⁰. All'*exordium*, che finisce a § 43, 2 con *res publica consiliis eguisset*, fa seguito una *narratio*, sino alla fine di § 43, 2³¹. Da § 43, 3, con *Decernite hercule impunitatem*, incomincia l'*argumentatio*: a una prima *probatio* fa seguito una *refutatio* (§ 43, 4) e ancora una *probatio* (§§ 44, 1–2), con cui l'*argumentatio* si conclude. Segue la *peroratio*, in cui ampio spazio è dato all'*indignatio* (§ 44, 3: *Suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum...*). Cassio non conclude ancora, ma quasi a maggiore supporto sente di dover richiamare l'*argumentatio*: introduce così una nuova *refutatio*, che evoca l'immagine dell'esercito in rotta (*Nam et ex fuso exercitu...*), delle decimazioni e della morte che può toccare a degli innocenti; poiché ogni punizione ha in sé qualcosa d'ingiusto, ma si riscatta nell'utilità generale, con danno di poche e singole vite.

Passando alla sfera dei contenuti (senza qui valutare la percezione normativa che il giurista Cassio avesse delle deliberazioni senatorie, e quindi se e come egli li collocasse tra le fonti del *ius*)³², va osservato che l'impianto argomentativo dell'orazione assume a fondamento primo una contrapposizione, frequente

²⁹ Sall. *Cat.* 52.

³⁰ Nörr 1983, p. 187.

³¹ Su questa parte del testo vd. spec. Wolf 1988, pp. 18–19.

³² La complessità del valore normativo delle deliberazioni senatorie è stata recentemente esaminata da Peppe 2012. Sul tema intendo in ogni caso ritornare in altra sede, anche alla luce delle considerazioni svolte da V. Arangio-Ruiz in uno scambio epistolare pubblicato in Buongiorno 2015.

all'epoca, fra *instituta et leges maiorum* da un lato e *nova senatus decreta* dall'altro. Più volte Cassio si era ritrovato ad approvare deliberazioni senatorie che modificavano norme antiche e consolidate, o vi derogavano. A ciò egli sarebbe stato spinto – e qui siamo al punto più sottile – non già perché dubitasse che gli antichi avessero provveduto in modo migliore e più retto ad ogni affare, ma per non screditare il proprio ruolo di giurista (e la propria *auctoritas* di senatore) con sterili polemiche rispetto alle linee di condotta di volta in volta tracciate dai *patres* sugli affari correnti. Si tratta di un'affermazione tanto più rilevante, se si considera che Cassio sedeva in senato fin dai tempi di Tiberio³³. Ma tale asserzione pare avere un tono squisitamente retorico, finalizzato cioè a puntellare e meglio rimarcare la severità della linea di condotta nel caso di specie.

Dopo tale giustificazione del proprio atteggiamento in sede di dibattito senatorio, ispirato ad accurata e parsimoniosa selettività – tesa a valorizzare, come ha osservato Federico d'Ippolito, il proprio contributo come 'uomo politico' prima ancora che come giurista –, Cassio ripercorre il caso (*Ann.* 14, 43, 3–4): osservata l'inadeguatezza della normativa vigente a svolgere un ruolo deterrente, nella *probatio* si propone una soluzione organica del problema, nel senso della tradizione (*Ann.* 14, 44)³⁴. Dinanzi all'impossibilità di provarne l'innocenza, sulla *familia servilis* di Pedanio Secondo avrebbe dovuto gravare una presunzione di complicità con l'omicida; numerosi sono gli elementi che avrebbero potuto portare a un disvelamento degli intenti omicidi contro il *praefectus Urbi*, e che sono stati taciuti. Tale presunzione di complicità trova, nell'argomentare di Cassio, il proprio fondamento nel tradizionale sospetto nutrito dai *maiores* nei confronti degli *ingenia servorum* (sospetto accresciuto, secondo Cassio, dall'incremento della popolazione servile e dalla sua provenienza più varia). D'altra parte, pur attraverso l'iniqua esecuzione di *insontes*, Cassio intende sottolineare la pressante necessità di un *exemplum* a fini deterrenti e di tutela del 'sistema sociale': l'*utilitas publica* di tale *exemplum* è superiore ad ogni altro interesse dei singoli, come pure dell'*humanitas* e della *misericordia*. Si tratta di un'interessante prospettiva ideologica, che il giurista fa propria, trasmettendola al senato.

Stando a Tacito (*Ann.* 14, 45, 1), alla *sententia* di Cassio Longino non seguirono repliche e – pur fra *dissonae voces* – *praevaluit* [...] *pars, quae supplicium decernebat*. Il conservatorismo di Cassio si dispiega dunque con successo contro l'idea di un 'progresso dell'esistente giuridico', che contraddistinguerebbe in seguito molti giuristi di rango senatorio in età antonina; tale conservatorismo sarà poi

³³ Egli fu già console nel 30 d. C., come conferma *CIL* X 1233 = *ILS* 6124. Per un profilo prosopografico, oltre a *PIR*² C 501, vd. d'Ippolito 1969, pp. 7–11.

³⁴ Vd. d'Ippolito 1969, p. 45.

proprio di altri giuristi di formazione sabiniana, come per esempio Salvio Giuliano, che in più circostanze avrebbe «invocato l'*auctoritas veterum* per esorcizzare il timore di una crisi nel funzionamento dei meccanismi di repressione dei delitti»³⁵.

Come ha osservato Dieter Nörr, l'impianto dell'orazione di Cassio Longino, almeno per come ci è pervenuta, è di marca più controversiale che suasoria³⁶. In esso paiono in ogni caso cogliersi caratteri connotanti di entrambe le tipologie: a riprova dei contorni non di rado sfumati tra *controversia* e *suasoria*, soprattutto nelle loro applicazioni pratiche. Tale compenetrazione strutturale e stilistica doveva ravvisarsi *a fortiori* in contesti senatori; e ciò valeva precipuamente laddove il senato si presentasse non omogeneo (come nel caso qui in esame) rispetto alle deliberazioni da assumere. Con riferimento al discorso di Cassio Longino emerge anzi forte l'impressione che esso si aprisse con approccio suasorio, seguisse poi un argomentare controversiale nella parte centrale, ed in chiusa virasse di nuovo verso lo stile suasorio (come suggerisce l'introduzione di una nuova *refutatio*, che richiama in sede di *peroratio* l'*argumentatio* già svolta).

5

Altro era, per ovvie ragioni scaturenti dai rapporti di forza politici, lo spirito che animava le *orationes* tenute in senato dagli imperatori. Alcune di esse ci sono pervenute per ampia parte, spesso nei loro *ipsissima verba*. Merita di essere ricordata, almeno brevemente, l'*oratio* relativa al conferimento del *ius honorum* ai *primores Galliarum*, ossia il discorso pronunciato nell'autunno del 48 d. C. per guadagnare l'assenso politico dei *patres* all'inserimento, nei ranghi del senato, di esponenti dell'*élite* della Gallia Comata. Conosciamo tale orazione per via epigrafica e attraverso la rielaborazione, non troppo distante dall'originale, di Tacito³⁷. L'argomento principe adoperato da Claudio era la progressiva assimilazione di chi si aprisse a una romanizzazione senza riserve; Tacito lo sintetizza nella massima: *Omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere*. Esso

³⁵ Così, ma con prevalente riferimento a Giuliano, Casavola 1980, p. 43; ho svolto queste tesi anche in Buongiorno 2013, pp. 255–256.

³⁶ Nörr 1983, p. 189.

³⁷ Fondamentale l'esame di De Vivo 1980; ma su questa orazione, e il provvedimento che ne scaturì, vd. quanto osservato in Buongiorno 2010a, pp. 261–271; per una nuova traduzione dell'*oratio*, sia nella sua tradizione epigrafica (*CIL* XIII 1668 = *ILS* 212) che nella rielaborazione tacitiana, vd. Buongiorno 2017, pp. 272–277.

venne però avversato: i *patres* (e sarebbe stato interessante leggerne le orazioni, non tramandate da Tacito) avrebbero infatti opposto a Claudio l'argomento della *consanguinitas*³⁸.

Di poco precedente fu l'*oratio Claudii*, del primo bimestre di un anno imprecisato fra il 42 o 43 o 47 d. C., in tema di riforme giudiziarie; Claudio vi argomentava finemente l'opportunità di alcune modifiche procedurali e strutturali per snellire i tempi della giustizia. Mentre del provvedimento scaturito dall'intervento di Claudio sono rimaste solo poche tracce isolate (Suet. *Claud.* 23, 1; *Galb.* 14, 3)³⁹, l'orazione ci è giunta – benché parzialmente mutila – attraverso un papiro in lingua latina (BGU II 611): è verosimile che il discorso dell'imperatore, trascritto in calce al testo del *senatus consultum* (una tecnica anche altrimenti attestata per l'età di Claudio: cfr. ad es. Plin. *Epist.* 8, 6, 13), avesse finito per circolare in un più ampio *dossier* di provvedimenti, senatorî e imperiali, relativi alla disciplina della *calumnia* processuale⁴⁰. In questa orazione il *princeps* formula una serie di proposte tese a modificare l'*aetas iudicum* nei processi per *causae liberales* (col. I, 1–7); a riformare il calendario delle *feriae iudiciae*, sanzionando gli illeciti volti a prolungare il tempo dei *iudicia* (coll. I, 8 – II, 11); a reprimere lo strapotere degli *accusatores* nei procedimenti criminali (coll. II, 11 – III, 9). Si apprezza tuttavia, pur fra contenuti così tecnici, qualche significativo stilema retorico: per esempio, la definizione di «tirannide degli accusatori» (*regnum accusatorum*: col. II, 11–12) data alla condotta dei delatori; o ancor più il tono canzonatorio della chiusa, in stile controversiale⁴¹.

³⁸ Per un esame della *consanguinitas* come argomento di discussione politica, con particolare riguardo alla vicenda in questione, vd. diffusamente Giardina 1994–7.

³⁹ Buongiorno 2010a, pp. 203–215; vd. anche Buongiorno 2010b.

⁴⁰ Come suggerisce la presenza, a quanto pare nel medesimo contesto di provenienza, di un editto di Nerone relativo alla disciplina della *calumnia* (BGU II 628r). I due papiri (BGU II 611 = p. inv. 8507; BGU II 628 = p. inv. 7815) comparvero sul mercato antiquario nella seconda metà del XIX secolo: acquistati, con altri papiri provenienti dal Faijûm, da Heinrich Brugsch, dopo la morte di questi furono rivenduti dalla vedova Antonie Verständig ai Königliche Museen zu Berlin, che li acquisirono nel 1896. In BGU II 611, in coda all'orazione di Claudio, figura un'annotazione numerale in greco ($\alpha\rho\nu = 1150$) di incerto significato: potrebbe riferirsi al numero del testo trascritto nell'ambito di una silloge di documenti, o magari all'importo da versare al copista. La questione meriterebbe comunque ulteriore approfondimento.

⁴¹ Cfr. BGU II 611, col. III, 10–22: «Dichiarate subito, o padri coscritti, semplicemente e attraverso una manifestazione di volontà, se queste proposte incontrino la vostra approvazione. Se invece le disapprovate, individuate altre soluzioni, ma adesso, all'interno della curia. O, se forse volete prendere un tempo più ampio per riflettere, prendetelo, purché, in qualunque sede sarete riconvocati, rammentiate che dovete comunicare il vostro parere. Non è infatti per nulla deco-

L'elaborazione delle orazioni imperiali secondo il ricorso a canoni retorici ne faceva in alcuni casi delle vere e proprie *pièces d'art*, sì da determinarne una circolazione ampia (almeno di quelle di alcuni imperatori) ad uso non solo di giuristi e di pratici, ma – c'è da credere – anche di retori, grammatici e antiquari. Per un'epoca successiva a Claudio, siamo per esempio informati di una raccolta di *orationes in senatu habitae* di Adriano, a cui è possibile attingessero giuristi antonini e severiani⁴². E, oltre a questi, grammatici e retori, come comprova la testimonianza (in ogni caso tarda) del grammatico Carisio, che esplicitamente cita una raccolta di orazioni del *divus Hadrianus* in almeno dodici libri (*Gramm.* 2, 13 [p. 287, 1–4 Barwick – Kühnert]):

'Valdissime' divus Hadrianus orationum XII libro: 'A vobis P. C. peto et inpetratum valdissime cupio, ut proxime imaginem Augusti argenteum potius clupeum sicut Augusto ponatis'.

D'altronde, come ha osservato taluno, è possibile che alla raccolta delle orazioni di Adriano attingesse già Aulo Gellio nel riprodurre, in *Noctes Atticae* 16, 13, la celebre *oratio de Italicensibus*⁴³.

6

La raccolta di orazioni imperiali, almeno quelle degli imperatori più dotti e stimolanti sul piano tecnico-retorico, appare dunque ben spiegabile ed è documentata dalle fonti; non si deve però perdere di vista l'attenzione dell'esercizio declamatorio anche all'addestramento al dibattito senatorio. Benché il grosso delle testimonianze successive al I secolo d. C. sia riconducibile ad ambito prettamente controversiale, vi erano alcune *leges scholasticae* che prevedevano l'esercizio dialettico dinanzi ad assemblee di tipo senatorio. In questo senso, viene subito in rilievo l'insieme delle testimonianze relative alla 'legge' che prevedeva la mancata sepoltura per chi non avesse giustificato le ragioni del proprio suicidio. Segnatamente, tale *lex scholastica* imponeva all'aspirante suicida di spiegare le ra-

roso per la maestà di questo ordine, o padri coscritti, che qui soltanto io, console designato, rediga sulla base della relazione dei consoli e pronunci parola per parola il mio parere, mentre tutti gli altri pronuncino la singola parola 'Concordo' e poi, lasciata l'assemblea, 'Abbiamo deciso'» (traduzione mia).

⁴² Come sembrano suggerire Paul. 20 *ad ed.*, D. 5, 3, 22 e 40; Ulp. 1 *de cens.*, D. 50, 15, 1, 1 (meno incisiva l'allusione in Ulp. 1 *de appell.*, D. 49, 2, 1, 2); e, per l'età antonina, Gai. 2, 285.

⁴³ Per esempio Grelle 1972, p. 86.

gioni del suo gesto alle autorità cittadine mediante una ‘autodenuncia’ (προσαγγελία), pena la mancata sepoltura⁴⁴. Le testimonianze sono numerose.

La *Declamatio minor* 337 richiama esplicitamente la pratica attraverso la *lex* riportata nel tema: *Qui causas in senatu voluntariae mortis non approbaverit, insepultus abiciatur*⁴⁵. Nello stesso senso orientano tre escerti di Calpurnio Flacco (20; 38; 53), nei quali peraltro il contesto ‘senatorio’ (o, più correttamente, assembleare) è reso evidente dalla sistematica inserzione del vocativo *P(atres) C(onscripti)*. Ad essi va aggiunto Calp. Fl. 18, in cui si insiste pure sulla coartazione della volontà dei *patres* nel momento deliberativo⁴⁶. Ma altre fonti si potrebbero richiamare. Fra queste merita attenzione soprattutto un brano dell’*Institutio oratoria* di Quintiliano (7, 4, 39):

cum quis rationem mortis in senatu reddit, [...] una quaestio est iuris, an is demum prohibendus sit qui mori vult ut se legum actionibus subtrahat, cetera qualitatibus.

Sussiste dunque una sola (*una*) questione di diritto nel caso in cui qualcuno renda conto in senato della propria intenzione di suicidarsi: vale a dire, se questi debba essere impedito perché in realtà intende morire per sottrarsi a un procedimento criminale (*legum actiones* nel dettato latino: formulazione che peraltro suggerisce uno slittamento semantico, al tempo di Quintiliano, della nozione di *legis actio*).

Il testo quintilianoico sollecita qualche considerazione sull’effettività di questa *lex scholastica*, e le sue eventuali correlazioni con le vicende del diritto romano. A quanto pare la norma non fu romana, *pace* Stanley F. Bonner, che comunque circoscrisse a un’epoca pre-sillana la (presunta) effettività di tale *lex*⁴⁷. Viceversa,

⁴⁴ Per fonti e bibliografia in materia si rinvia senz’altro a Langer 2007, pp. 84–85; 154–157 e Stramaglia 2013, pp. 85–86 n. 3.

⁴⁵ Per un’esegesi dell’argomentazione giuridica sottesa a questa declamazione vd. Wycsik 2008, pp. 302–304.

⁴⁶ Sui testi di Calpurnio Flacco vd. Sussman 1994, *ad locc.*; per un inquadramento più generale su questo umbratile autore vd. ora anche Balbo 2016 ed i contributi raccolti in Dinter – Guérin – Martinho (eds.) 2017. Si riferiscono alla denuncia delle ragioni del suicidio anche [Quint.] *Decl. min.* 335 (su cui vd. adesso Lentano 2016) e Iul. Vict. *Rhet.* p. 11, 3–4 Giomini – Celentano, senza però alcuna esplicita allusione ad un contesto ‘senatorio’, ancorché non romano. In ambito greco vd. ampiamente Sopat. *Quaest. div.* 51–60 e 68 Weissenberger = *RG VIII*, pp. 306, 20 – 320, 20; 336, 1 – 339, 25 Walz. Per [Quint.] *Decl. mai.* 4 vd. *infra* nel testo (e, per il brachilogismo *mors = mors voluntaria*, n. 49).

⁴⁷ Bonner 1949, pp. 100–101. La questione è tralasciata da Lanfranchi 1938, p. 389, che legge la *declamatio* in questione dalla prospettiva delle ricompense militari: un tema che lo studioso giudicava «svolto [...] in modo il più delle volte artificioso» e pertanto «irrelevante in genere per il diritto». Altra bibliografia più recente in Pasetti 2008, p. 131 n. 75.

essa appare discretamente documentata per il mondo greco. Valerio Massimo (2, 6, 7–8), per esempio, ne comprova l'esistenza per Marsiglia, colonia focese e *civitas libera* al suo tempo, e – soprattutto – per Iuli, comunità dell'isola di Ceo. Quest'ultima testimonianza sembra più importante, soprattutto ove si consideri che Valerio Massimo, stando al seguito di Sesto Pompeo, fu testimone oculare dell'intera vicenda; e il senso di straniamento che si percepisce nelle sue parole trasmette chiaramente l'idea dell'estraneità di questa norma al tessuto culturale romano⁴⁸.

È possibile in ogni caso che alcune comunità avessero mantenuto l'istituto dell'autodenuncia dopo essere state assorbite nell'ordinamento romano, il che in astratto – e invero in modo molto parziale – motiverebbe l'esercizio retorico; ma ciò avrebbe un senso soprattutto dopo l'editto di Caracalla. In ogni caso, l'esercizio in questione era senz'altro funzionale ad addestrare gli apprendisti oratori alla dialettica assembleare in sede giudicante.

Su queste premesse è possibile svolgere qualche breve riflessione sulla IV *Declamazione maggiore* pseudo-quintiliana, nota come *Mathematicus*⁴⁹. Risalta subito la sua struttura in forma di intervento pronunciato dinanzi a un'assemblea senatoria, come del resto confermano i frequenti incisi (ben dodici) al vocativo, *P(atres) C(onscripti)*. La *lex scholastica* è quella appena richiamata: *Qui causas mortis in senatu non reddiderit, insepultus abiciatur* (*Decl. mai.* 4, th.).

Per le ragioni che si è venuti enucleando, la finzione declamatoria presuppone non il senato di Roma, bensì l'assemblea senatoria di un luogo imprecisato: arguibilmente «la consueta Sofistopoli dei declamatori»⁵⁰. Nondimeno, le temati-

48 Val. Max. 2, 7, 8: *Quam consuetudinem Massiliensium non in Gallia ortam, sed ex Graecia translata inde existimo, quod illam etiam in insula Cea servari animadverti, quo tempore Asiam cum Sex. Pompeio petens Iulidem oppidum intravi. Forte enim evenit ut tunc summae dignitatis ibi femina, sed ultimae iam senectutis, reddita ratione civibus cur excedere vita deberet, veneno consumere se destinavit mortemque suam Pompei praesentia clariorem fieri magni aestimaret. Nec preces eius vir ille, ut omnibus virtutibus, ita humanitatis quoque laude instructissimus, aspernari sustinuit. [...] Nostros autem, tametsi novo spectaculo obstupefacti erant, suffusos tamen lacrimis dimisit.*

49 *Vir fortis optet praemium quod volet. Qui causas mortis in senatu non reddiderit, insepultus abiciatur. Quidam de partu uxoris mathematicum consuluit. Is respondit virum fortem futurum qui nasceretur, deinde parricidam. Cum adolevisset qui erat natus, bello patriae fortiter fecit. Reddit causas voluntariae mortis. Pater contradicit. Håkanson 1982 integra (con il ms. E) causas mortis <voluntariae>, ma l'intervento è respinto con buoni argomenti da Stramaglia 2009, pp. 301–302.*

50 Stramaglia 2013, p. 20.

che portanti della *Declamatio maior* 4, quali il *parricidium*⁵¹ e la disputa – mai davvero sopita nella Roma imperiale – sulla liceità del ricorso agli astrologi⁵², lasciano trasparire in controluce un contesto ideologico romano. Il testo porta appunto alle estreme conseguenze il dibattito sulla veridicità e liceità delle pratiche divinatorie. Da un lato tratteggia gli argomenti tipicamente adoperati per screditare le tecniche predittive, dall'altro, ricorrendo alla fattispecie del *parricidium – crimen* odioso in natura e tanto più nella cultura patriarcale romana⁵³–, tenta di sostenere una 'funzionalità sociale' della predizione del futuro.

Nel *Mathematicus* si possono dunque rintracciare, celati fra le pieghe del discorso, alcuni piani di lettura di impronta politica, che ben si addicono anche al contesto senatorio rappresentato. Lucia Pasetti ha da tempo evidenziato che «per il suo conflitto con il padre, strenuo oppositore del suicidio, il personaggio echeggia l'Ercole senecano, impegnato in analoga controversia con il patrigno Anfitrione, in una scena non priva di implicazioni filosofiche»⁵⁴. Ma, su un piano squisitamente politico, siamo anche di fronte a un possibile capovolgimento della vicenda storica di Agrippina e Nerone⁵⁵. Ad Agrippina – cui era stato vaticinato il matricidio da astrologi caldei – la tradizione attribuiva la frase, divenuta celebre, «Uccida, purché abbia il potere» (Tac. *Ann.* 14, 9, 3):

Hunc sui finem multos ante annos crediderat Agrippina contempseratque. Nam consulenti super Nerone responderunt Chaldaei fore ut imperaret matremque occideret; atque illa 'Occidat,' inquit, 'dum imperet'.

51 Lanfranchi 1938, pp. 491–495; Stramaglia 2013, p. 20 (con ulteriore bibliografia in n. 30); Thomas 2017, part. pp. 17–46.

52 In proposito, Stramaglia 2013, p. 28 osserva a ragione come il tema di *Decl. mai.* 4 «difficilmente avrebbe incontrato il gradimento di Quintiliano», di cui si conosce la critica agli argomenti declamatori incentrati su temi irrazionali (cfr. *Inst.* 2, 10, 5: *magos et pestilentiam et responsa [...] aliaque magis adhuc fabulosa*); nel contempo però, come lo studioso parimenti osserva, «lo svolgimento [...] avviene nella stretta osservanza dei precetti quintiliani in tutti i punti più qualificanti» (*ibid.*; vd. anche pp. 22–23). Sull'atteggiamento negativo a Roma verso le pratiche di divinazione in generale vd. almeno Desanti 1990, ove bibliografia.

53 A tale riguardo, Rizzelli 2017, p. 19 (con bibliografia essenziale sul punto) rileva giustamente come «[q]uella del parricidio [sia] una delle ansie da cui la società romana si rappresenta tormentata nella propria letteratura tra la fine della repubblica e gli inizi dell'impero».

54 Pasetti 2008, p. 132 (e poi diffusamente Pasetti 2009); ma su tali implicazioni vd. anche il contributo di Graziana Brescia in questo volume.

55 Così Stramaglia 2013, p. 105, sulle orme di Schamberger 1917, p. 76. Non prende posizione in proposito Håkanson 2014, p. 5–27, che tuttavia rileva (p. 18) in *Decl. mai.* 4 importanti influssi stilistici dell'epistolario senecano: un influsso evidenziato peraltro autonomamente da Pasetti 2009.

Le fonti ci informano inoltre di un dibattito senatorio che fece seguito alla morte di Agrippina, dal quale Nerone avrebbe tentato di trarre legittimazione *ex post* per il delitto compiuto. Ne dà notizia, fra gli altri, Quintiliano (*Inst.* 8, 5, 18).

Facit quasdam sententias sola geminatio, qualis est Senecae in eo scripto quod Nero ad senatum misit occisa matre, cum se periclitatum videri vellet: 'Salvum me esse adhuc nec credo nec gaudeo'.

L'aspirante suicida della nostra declamazione, invece, non mostra empietà nei confronti del *pater* e preferisce avviarsi alla morte sfidando il fato, non prima di aver informato il senato⁵⁶. Una scelta non casuale, quella di rivolgersi al senato. Essa non solo si conforma a una *lex scholastica*, ma è anche – io credo – un metaforico rifiuto dell'empietà assolutistica che aveva caratterizzato il principato sia di Nerone, sia di imperatori successivi quali Domiziano e Commodo.

La cronologia della IV *Declamazione maggiore*, che Håkanson preliminarmente poneva nell'ultimo venticinquennio del II secolo d. C. sulla base del *Klauselrhythmus*, può ora affinarsi – come suggerisce Stramaglia, e come confermano le indagini di Santorelli – agli ultimi anni del II d. C. o, più probabilmente, ai primissimi del III d. C.⁵⁷. Tale datazione corrobora un'ulteriore ipotesi interpretativa: il *Mathematicus* potrebbe presupporre un allegorico capovolgimento della figura di Commodo. Leggendo questa declamazione, con il drammatico tentativo del personaggio *loquens* di non commettere parricidio ed assicurarsi la buona riuscita del proprio *exitus*, non può non tornare alla mente – *e contrario* – la lunga sequenza di *adclamationes* e *sententiae* pronunciate in senato al tempo della morte di Commodo, riprodotte in un lungo brano dell'*Historia Augusta* (*Comm.* 18–19) desunto da Mario Massimo, una fonte in fin dei conti affidabile e coeva agli eventi. Per brevità, riporto solo l'*incipit* (*Script. Hist. Aug. Comm.* 18, 2–3):

Ut autem sciretur quod iudicium senatus de Commodo fuerit, ipsas adclamationes de Mario Maximo indidi et sententiam senatus consulti: 'Hosti patriae honores detrahantur, parricidae honores detrahantur, parricida trahatur. Hostis patriae, parricida, gladiator in spoliario lanietur'.

Commodo è dipinto come *hostis patriae*, *parricida* e *gladiator*: in altri termini, l'antitesi del *vir fortis* della *Declamatio maior* 4. Commodo era infatti un asserito *vir fortis*, che non a caso aveva scelto di rappresentarsi come Ercole, e che aveva

⁵⁶ Sul tema della relazione fra il *vir fortis* e il *pater* in *Decl. mai.* 4 vd. anche Lentano 2014b, part. pp. 173–175.

⁵⁷ Stramaglia 2013, pp. 34–36; Biagio Santorelli, in questo volume.

soggiaciuto al fato ‘uccidendo’ metaforicamente l’esperienza del principato del proprio padre, e più in generale l’intera ideologia del principato antonino⁵⁸.

L’anonimo declamatore potrebbe dunque aver condensato i giudizi negativi formulati su Commodo all’indomani della sua morte, modellando per contrasto su di essi il *vir fortis* protagonista del *Mathematicus*. Ma si tratta solo di un’ipotesi di lavoro, che si auspica possa contribuire, anche solo in minima parte, ad alimentare il dibattito su uno dei testi più carichi di suggestioni dell’intero *corpus* delle *Declamazioni maggiori*.

58 Un *topos* che del resto affiora in letteratura anche per altri due imperatori responsabili della fine delle rispettive dinastie, Nerone e Domiziano (non a caso richiamati esplicitamente, nel citato testo della biografia di Commodo nella *Historia Augusta*, in 19, 2: *saevior Domitiano, impurior Nerone*).

Abbreviazioni bibliografiche

- Astin 1978 = A. E. Astin, *Cato the Censor*, Oxford 1978.
- Balbo 2007² = A. Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte prima. Età augustea*, Alessandria 2007² (2004¹).
- Balbo 2007 = A. Balbo, *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte seconda. Età tiberiana*, I-II, Alessandria 2007.
- Balbo 2016 = A. Balbo, *Riflessioni su verità, menzogna (e apparenza) in Calpurnio Flacco*, in P. Galand Hallyn – E. Malaspina (éds.), *Vérité et apparence. Mélanges en l'honneur de Carlos Lévy offerts par ses amis et ses disciples*, Turnhout 2016, pp. 465–479.
- Balestri Fumagalli 2008 = M. Balestri Fumagalli, *Riflessioni sulla lex Voconia*, Milano 2008.
- Berti 2009 = E. Berti, *Un frammento di una declamazione di Cicerone e due controversiae senecane*, «Dictynna», 6 (2009), pp. 1–14.
- Bettinazzi 2014 = M. Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della lex Voconia, della lex Iunia Norbana e della lex Iulia de adulteriis*, Saarbrücken 2014.
- Bona 1964 = F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del De verborum significatu di Verrio Flacco*, Milano 1964.
- Bonner 1949 = S. F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949 (= 1969).
- Buongiorno 2010a = P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41–54 d.C.)*, Napoli 2010.
- Buongiorno 2010b = P. Buongiorno, *Das 'verleumderische' negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, «JJP», 40 (2010), pp. 111–134.
- Buongiorno 2011 = P. Buongiorno, *Ateii Capitones*, «Iura», 59 (2011), pp. 195–216.
- Buongiorno 2013 = P. Buongiorno, *Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, «Iura», 61 (2013), pp. 218–258.
- Buongiorno 2015 = P. Buongiorno, *Alle origini di una voce enciclopedica: senatus consulta e imperium in un'inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra*, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», 28 (2015), pp. 143–156.
- Buongiorno 2016 = P. Buongiorno, *C. Ateius Capito. Appunti per una biografia politica*, in I. Piro (cur.), *Scritti per Alessandro Corbino*, I, Tricase 2016, pp. 413–427.
- Buongiorno 2017 = P. Buongiorno, *Claudio, il principe inatteso*, Palermo 2017.
- Buongiorno 2020 = P. Buongiorno, *Ipotesi su Vitellio*, in Ch. Baldus – G. Luchetti – M. Miglietta (curr.), *Prolegomena per una palinogenesi dei libri ad Vitellium di Paolo*, Torino 2020, pp. 57–80.
- Campbell 1975 = D. B. Campbell, *Who were the viri militares?*, «JRS», 65 (1975), pp. 11–31.
- Casavola 1980 = F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980.
- d'Ippolito 1969 = F. M. d'Ippolito, *Ideologia e diritto in Cassio Longino*, Napoli 1969.
- d'Ippolito 1996–2000 = F. M. d'Ippolito, *I Memorialia di Sabino*, in D. Mantovani (cur.), *Per la storia del pensiero giuridico romano, II. Da Augusto agli Antonini*. Atti del Seminario, San Marino 12–14 gennaio 1995, Torino 1996, pp. 71–85; rist. in d'Ippolito 2000, pp. 63–84 (da cui si cita).
- d'Ippolito 2000 = F. M. d'Ippolito, *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino 2000.
- Dalla 1980 = D. Dalla, *Senatus consultum Silanianum*, Milano 1980.
- De Vivo 1980 = A. De Vivo, *Tacito e Claudio*, Napoli 1980.

- Desanti 1990 = L. Desanti, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990.
- Devillers 2003 = O. Devillers, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique*, Louvain – Paris 2003.
- Devillers 2019 = O. Devillers, *Aspects de la représentation de l'activité du Sénat chez Tacite. Remarques autour de l'évocation des sénatus-consultes*, in P. Buongiorno – G. Traina (curr.), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie del principato*, Stuttgart 2019, pp. 97–116.
- Dinter – Guérin – Martinho (eds.) 2017 = M. T. Dinter – Ch. Guérin – M. Martinho (eds.), *Reading Roman Declamation. Calpurnius Flaccus*, Berlin – Boston 2017.
- Eck 1974 = W. Eck, *Varius Geminus* (22), in *RE Suppl.* XIV (1974), col. 827.
- Fanizza 2001 = L. Fanizza, *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Roma – Bari 2001.
- Gasti – Romano (curr.) 2008 = F. Gasti – E. Romano (curr.), *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*, Pavia 2008.
- Giardina 1994–7 = A. Giardina, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in *L'Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international* (Rome, 25–28 mars 1992), Rome 1994, pp. 1–89; rist. con *addenda* in Id., *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma – Bari 1997 pp. 3–116 (da cui si cita).
- Grelle 1972 = F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972.
- Grelle 1980–2005 = F. Grelle, *La correctio morum nella legislazione flavia*, «ANRW», II.13 (1980), pp. 340–365; rist. in Grelle 2005, pp. 163–195 (da cui si cita).
- Grelle 1991–2005 = F. Grelle, *I poteri pubblici e la giurisprudenza fra Augusto e gli Antonini*, in M. Pani (cur.), *Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato*, Bari 1991, pp. 249–265; rist. in Grelle 2005, pp. 343–362 (da cui si cita).
- Grelle 2005 = F. Grelle, *Diritto e società nel mondo romano*, cur. L. Fanizza, Roma 2005.
- Håkanson 1982 = L. Håkanson, *Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae*, Stuttgart 1982.
- Håkanson 2014 = L. Håkanson, *Unveröffentlichte Schriften, I (Studien zu den pseudoquintilianischen Declamationes maiores)*, Santorelli, Berlin – Boston 2014.
- Hiebel 2009 = D. Hiebel, *Rôles institutionnels et politique de la contio sous la République romaine (287–49 av. J.-C.)*, Paris 2009.
- Lana 1952 = I. Lana, *Velleio Patercolo o della propaganda*, Torino 1952.
- Lanfranchi 1938 = F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- Langer 2007 = V. Langer, *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt a. M. et al. 2007.
- Ledentu 2004 = M. Ledentu, *Studium scribendi. Recherches sur les statuts de l'écrivain et de l'écriture à Rome à la fin de la République*, Louvain – Paris 2004.
- Lentano 2014a = M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2014.
- Lentano 2014b = M. Lentano, *Musica per orecchie romane. Nota a ps.-Quint. decl. mai. 4, 7*, «BStudLat», 44 (2014), pp. 166–177.
- Lentano 2016 = M. Lentano, *Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell'adulterio nelle Declamationes minores*, in A. Casamento – D. van Mal-Maeder – L. Pasetti (curr.), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin – Boston 2016, pp. 63–80.

- Manfredini 2004 = A. D. Manfredini, *La casa, il tetto, l'audire e il sentire nel Silaniano*, «AUFG», n. s. 18 (2004), pp. 15–34.
- McClintock 2017 = A. McClintock, *Un'analisi giuridica della lex Voconia*, «Teoria e Storia del Diritto Privato», 10 (2017), pp. 1–50.
- Migliario 2007 = E. Migliario, *Retorica e storia. Una lettura delle Suasoriae di Seneca Padre*, Bari 2007.
- Migliario 2008 = E. Migliario, *Cultura politica e scuole di retorica a Roma in età augustea*, in Gasti – Romano (curr.) 2008, pp. 77–93.
- Moatti 1997 = C. Moatti, *La raison de Rome. Naissance de l'esprit critique à la fin de la République (II^e–I^{er} s. avant J.-C.)*, Paris 1997.
- Moatti 2018 = C. Moatti, recensione a Pani 2010, «Gnomon», 90 (2018), pp. 53–57.
- Musca 1985 = D. A. Musca, *Da Traiano a Settimio Severo: senatusconsultum o oratio principis?*, «Labeo», 31 (1985), pp. 7–46.
- Nörr 1983 = D. Nörr, C. Cassius Longinus: *Der Jurist als Rhetor (Bemerkungen zu Tacitus, Ann. 14.42–45)*, in H. Heinen – K. Stroheker – G. Walser (Hrsgg.), *Althistorische Studien. Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag dargebracht von Kollegen und Schülern*, Wiesbaden 1983, pp. 187–222.
- Pani 1986–93² = M. Pani, *La remunerazione dell'oratoria giudiziaria nell'alto principato: una laboriosa accettazione sociale*, in *X Miscellanea Graeca et Romana*, Roma 1986, pp. 315–346; rist. in Pani 1993², pp. 113–140 (da cui si cita).
- Pani 1993² = M. Pani, *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari 1993² (1992¹).
- Pani 2003 = M. Pani, *La corte dei Cesari da Augusto a Nerone*, Roma – Bari 2003.
- Pani 2006 = M. Pani, *Sulle conoscenze costituzionali nell'aristocrazia romana*, in L. Labruna (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione*, I, curr. M. P. Baccari – C. Cascione, Napoli 2006, pp. 727–740.
- Pani 2010 = M. Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma – Bari 2010.
- Pasetti 2008 = L. Pasetti, *Filosofia e retorica di scuola nelle Declamazioni Maggiori pseudo-quintiliane*, in Gasti – Romano (curr.) 2008, pp. 113–148.
- Pasetti 2009 = L. Pasetti, *Mori me non vult. Seneca and Pseudo-Quintilian's IVth Major Declamation*, «Rhetorica», 27 (2009), pp. 274–293.
- Peppe 2012 = L. Peppe, *l senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. inst. 1.1–8*, in J.-L. Ferrary (cur.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 627–705.
- Petrocelli 2008 = C. Petrocelli, *Onasandro. Il generale*, Bari 2008.
- Piano 2017 = V. Piano, *Il PHerc. 1067 latino: il rotolo, il testo, l'autore*, «CERC», 47 (2017), pp. 163–250.
- Pina Polo 1989 = F. Pina Polo, *Las contiones civiles y militares en Roma*, Zaragoza 1989.
- Rizzelli 2017 = G. Rizzelli, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017.
- Roncati 2005 = S. Roncati, *C. Ateio Capitone e i Coniectanea (Studi su Capitone, I)*, «SDHI», 71 (2005), pp. 271–386.
- Scappaticcio 2018 = M. Ch. Scappaticcio, *Lucio Anneo Seneca e la storiografia sommersa: per l'esegesi di un nuovo testimone di antica tradizione diretta*, «Latomus», 77 (2018), pp. 1053–1089.
- Scappaticcio (ed.) 2020 = M. Ch. Scappaticcio (ed.), *Seneca the Elder and His Rediscovered Historiae ab initio bellorum civilium. New Perspectives on Early-Imperial Roman Historiography*, Berlin – Boston 2020.

- Scarano Ussani 2008 = V. Scarano Ussani, *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell'Institutio oratoria*, Napoli 2008.
- Schamberger 1917 = M. Chamberger, *De declamationum Romanorum argumentis observationes selectae*, Diss. Halis Saxonum 1917.
- Schanz – Hosius 1927⁴ = M. Schanz – C. Hosius, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, I (*Die römische Literatur in der Zeit der Republik*), München 1927⁴.
- Schilling 2010 = A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010.
- Stramaglia 2009 = A. Stramaglia, *Note critiche ed esegetiche alle Declamationes maiores pseudo- quintilianee*, «Graeco-Latina Brunensia», 14 (2009), pp. 297–313.
- Stramaglia 2013 = A. Stramaglia, [*Quintiliano*]. *L'astrologo* (Declamazioni maggiori, 4), Casino 2013.
- Strzelecki 1967 = W. Strzelecki, *C. Atei Capitonis fragmenta*, Lipsiae 1967.
- Sussman 1994 = L. A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus*, Leiden et al. 1994.
- Thomas 2017 = Y. Thomas, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.
- Todisco 2019 = E. Todisco, *Il contributo di Varrone alla conoscenza delle procedure di funzionamento del Senato*, in P. Buongiorno – S. Lohsse – F. Verrico (curr.), *Miscellanea senatoria*, Stuttgart 2019, pp. 157–188.
- Tortoriello 2004 = A. Tortoriello, *I fasti consolari degli anni di Claudio*, «MAL», s. IX 17.3 (2004), pp. 395–694.
- Wolf 1988 = J. G. Wolf, *Das Senatusconsultum Silanianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr.*, Heidelberg 1988.
- Wolff 2013 = É. Wolff, *Déclamation et fiction historique*, in Ch. Brechet – A. Videau – R. Webb (éds.), *Théories et pratiques de la fiction à l'époque impériale*, Nanterre 2013, pp. 269–276.
- Wycisk 2008 = T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin 2008.

